



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 339/15/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CAPURSO PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 maggio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 165/15/CONS del 15 aprile 2015 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015*”;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la segnalazione pervenuta in data 22 maggio 2015 con cui il Circolo PD di Capurso, rappresentato dalla sig.ra Rosa Rignani, denunciava la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Comune di Capurso, provincia di Bari, per aver organizzato e pubblicizzato, nel periodo successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative regionali (16 aprile 2015), manifestazioni pubbliche prive dei requisiti di indispensabilità e impersonalità per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione comunale. In particolare l'Ente ha organizzato e pubblicizzato, mediante affissione di manifesti:

- la serata di premiazione "Ciakkiamoci", in data 23 maggio 2015, pubblicizzata con manifesto che riporta stemma e logo del Comune;
- il progetto sovracomunale "Garanzia giovani", svoltosi in data 19 e 28 maggio 2015, il cui manifesto oltre a presentare stemma e logo del Comune riporta anche i nominativi dell'assessore alle politiche sociali, Domenica Munno, e dell'assessore alle politiche culturali, Michele Laricchia, quali rappresentanti della Giunta comunale;
- "La festa della libera età", tenutasi dal 22 al 28 maggio 2015, sul cui manifesto sono riprodotti stemma e logo del Comune;
- l'inaugurazione dell'impianto sportivo "Rosario Livatino", in data 23 maggio 2015, il cui manifesto riporta stemma e logo del Comune e la firma del Sindaco, Francesco Crudele;
- la mostra fotografica "La rete delle strade delle donne in Puglia", dal 9 al 16 maggio 2015, sul cui cartellone sono riportati stemma e logo del Comune;
- la manifestazione "Famiglie in festa", svoltasi in data 24 maggio 2015, il cui manifesto riporta oltre al logo comunale, le firme del Sindaco, Francesco Crudele, e dell'Assessore alle politiche integrate Socio Sanitarie, Domenica Munno;

VISTA la nota del 26 maggio 2015 (prot. n. 45878) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della regione Puglia, trasmetteva le risultanze istruttorie del procedimento avviato nei confronti del Comune di Capurso per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale, in relazione alla organizzazione e alla pubblicizzazione di eventi pubblici privi del carattere di inderogabilità, indifferibilità e impersonalità che deve essere adottato dalle Pubbliche Amministrazioni in periodo elettorale, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali. In particolare, il Comitato rilevava la sussistenza della violazione segnalata, nonostante quanto dedotto dal Sindaco di Capurso con nota del 26 maggio 2015, nella quale si dichiarava che le stesse rientravano "*in parte in progetti programmati da tempo e in parte in attività di normale amministrazione*". A giudizio del Comitato, infatti, le iniziative oggetto di segnalazione, rientrano a pieno titolo fra le attività di comunicazione istituzionale oggetto di divieto ai sensi dell'art. 9 della legge n. 28/2000 in quanto prive del requisito di inderogabilità, indifferibilità e impersonalità che deve essere adottato dalle Pubbliche



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Amministrazioni in periodo elettorale. In considerazione di quanto sin qui riportato, il Comitato proponeva l'adozione di una misura sanzionatoria;

PRESA VISIONE della documentazione allegata alla segnalazione;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2015;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

RILEVATO che la pubblicizzazione degli eventi finalizzati sopra elencati è avvenuta in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative (16 aprile 2015);

CONSIDERATO che la pubblicizzazione degli stessi eventi non presenta i requisiti cui l'art. 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

proprie dell'ente in quanto gli stessi potevano essere utilmente svolti in date antecedenti o successive al periodo di campagna elettorale, non essendo vincolate a scadenze o eventi indifferibili; non ricorre il requisito dell'impersonalità in ragione dell'utilizzo del logo e dello stemma del Comune sui manifesti, unitamente ai nomi del Sindaco, Francesco Crudele, e degli assessori, Domenica Munno e Michele Laricchia individuati nelle loro funzioni istituzionali;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Puglia;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Capurso (BA) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro 24 ore dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico radiotelevisivo pubblico, pubblicità e tutele – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507550, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 133, comma 1, *lett. l)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del medesimo decreto il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Capurso ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni, nonché pubblicata sul sito dell'Autorità.

Roma, 28 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani